STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 1

Denominazione e durata

1. L'associazione denominata "AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA FO/5" è costituita quale associazione di diritto privato ai sensi dell'articolo 14 e seguenti del Codice civile.

2. L'associazione ha durata illimitata.

Articolo 2

Sede

1. L'Associazione ha attualmente sede in Forlì, Via Balzella n. 41/D.

Articolo 3

Scopi dell'Associazione

1. L'Associazione non ha fini di lucro ed intende perseguire esclusivamente finalità di gestione faunistica e di organizzazione dell'esercizio venatorio in forma programmata nel territorio di competenza.

2. L'Associazione ha lo scopo di promuovere e valorizzare la gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia di sua competenza, la gestione faunistica e l'organizzazione dell'esercizio venatorio, in forma programmata, nel territorio dell'A.T.C. medesimo con la partecipazione degli Associati, ai sensi della Legge Regionale dell'Emilia Romagna n. 8 del 15 febbraio 1994 e successive modificazioni ed integrazioni (le ultime delle quali apportate con la Legge Regionale 27 luglio 2007 n. 16), sotto forma d'attività di volontariato, da prestarsi personalmente, spontaneamente e gra-

tuitamente, nonchè la formazione delle varie figure coinvolte alla gestione e l'informazione a tutti gli iscritti.

3. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle strumentali od accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

TITOLO II

ORGANI SOCIALI

Articolo 4

Organi dell’A.T.C.

1. Sono organi dell'A.T.C.:

a) il Presidente;

b) il Consiglio direttivo;

c) l'Assemblea dei cacciatori iscritti, dei conduttori dei fondi agricoli inclusi nell'A.T.C., degli iscritti alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della Legge 8 luglio 1986 n. 386, residenti nei Comuni inclusi nell'A.T.C.;

d) il Collegio dei Revisori dei conti.

Articolo 5

Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante ed agisce in nome e per conto dell'Associazione.

2. E' nominato dal Consiglio direttivo nella prima seduta di insediamento ed è scelto fra i suoi componenti.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente:

a) nomina nell'ambito rispettivamente del Consiglio direttivo e dell'Assemblea un segretario con funzioni di verbalizzante delle riunioni, i cui verbali, debitamente trascritti su apposito registro vidimato a norma di legge, verranno approvati nelle sedute immediatamente successive. In tali riunioni il Segretario appone la propria firma unitamente a quella del Presidente;

b) convoca e presiede l'Assemblea, coordinandone i lavori;

c) convoca il Consiglio direttivo e lo presiede, coordinandone i lavori, fissa l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della seduta. La convocazione deve avvenire tramite comunicazione postale almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, salvo motivi di urgenza per cui è ammessa la convocazione telefonica, telegrafica o via posta elettronica;

d) adotta tutti i provvedimenti demandati alla sua competenza dal Consiglio Direttivo;

e) nei casi di necessità e di urgenza adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo al quale sono sottoposti per la ratifica nella prima riunione utile;

f) vigila sull'andamento della gestione e sovrintende all'attività generale dell'A.T.C., assumendo gli atti di competenza;

g) è consegnatario dei mezzi di esercizio e dei beni in uso all'associazione; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio e coordina le attività dell'Associazione;

h) rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché negli

organismi pubblici e privati cui aderisce, salvo che il Consiglio direttivo non conferisca, caso per caso, specifica delega ad altro proprio componente;

i) partecipa alla Conferenza degli A.T.C istituita dall'articolo 33 bis della Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8 come modificata da ultimo con Legge Regionale 27 luglio 2007 n. 16 od individua un delegato.

4. Le dimissioni o l'impedimento permanente del Presidente comportano l'assunzione delle funzioni da parte del Vice Presidente, od in sua assenza, del membro più anziano del Consiglio Direttivo che, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, convoca il Consiglio medesimo per la nomina del nuovo Presidente, che rimane in carica limitatamente al rimanente periodo del quinquennio previsto.

5. Il Presidente rimane in carica 5 (cinque) anni e può essere rinominato per un altro mandato.

Articolo 6

Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo, nominato dalla Provincia, è costituito, nel rispetto delle percentuali di cui al comma 2 dell'articolo 32 della Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8, come modificata da ultimo con Legge Regionale n. 27 luglio 2007 n. 16, da 20 (venti) componenti così ripartiti:

a) da 6 (sei) rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti in forma organizzata sul territorio dell'A.T.C., iscritti alle stesse e residenti o conduttori di fondi agricoli in un Comune compreso nell'A.T.C.;

b) da 6 (sei) rappresentanti delle Associazioni nazionali venatorie riconosciute e

presenti in forma organizzata sul territorio dell’A.T.C., iscritti alle stesse e all’A.T.C.;

c) da 4 (quattro) rappresentanti delle Associazioni di protezione ambientale riconosciute e presenti sul territorio provinciale in cui ricade l’A.T.C., iscritti alle stesse e residenti nella Provincia in cui è compreso l'A.T.C.;

d) da 4 (quattro) rappresentanti della Provincia nella quale ricade l'A.T.C..

2. La durata del mandato del Consiglio Direttivo è di 5 (cinque) anni dalla data di nomina da parte della Provincia.

3. Il Consiglio Direttivo rimane in carica fino al suo rinnovo, limitandosi, dopo la scadenza del quinquennio, ad adottare gli atti urgenti assicurando comunque il buon andamento della gestione fino all’insediamento del nuovo Consiglio e provvedendo altresì agli adempimenti per la nomina dei nuovi organi. Nel periodo di prorogatio il Consiglio non può adottare atti di straordinaria amministrazione.

4. I singoli componenti del Consiglio possono essere rinominati in più mandati.

5. I componenti del Consiglio direttivo decadono dalla carica nelle seguenti ipotesi:

a) siano assenti ingiustificati a tre riunioni consecutive;

b) siano comunque assenti ad oltre un terzo delle riunioni nell'arco dei dodici mesi;

c) siano stati condannati per reati che comportino l'interdizione dai pubblici uffici, per reati societari e per reati in materia venatoria;

d) non siano più iscritti all’Associazione che li ha designati.

6. In caso di decesso, dimissioni o decadenza di un componente del Consiglio, il

Presidente dell’A.T.C. ne dà immediato avviso alla Provincia che provvede entro 15 (quindici) giorni alla nomina del successore sulla base dell’elenco dei designati dall’Associazione a cui apparteneva il deceduto, dimissionario o decaduto.

7. Nell’ipotesi in cui vengano esauriti gli elenchi dei designati il Consiglio continua ad operare fino alla naturale scadenza del mandato, sempre che sia presente un numero di componenti pari alla maggioranza relativa della totalità del Consiglio.

8. I componenti del Consiglio Direttivo che subentrano in corso di mandato restano in carica limitatamente al rimanente periodo del quinquennio previsto.

9. Il Consiglio Direttivo, entro 30 (trenta) giorni dall’insediamento, nomina il Presidente; entro 60 (sessanta) giorni nomina il Collegio dei revisori dei conti.

10. Il Consiglio Direttivo nomina inoltre tra i suoi componenti, su proposta del Presidente, un Vice Presidente che lo rappresenti ed eserciti le sue funzioni in caso di impedimento del Presidente effettivo. Nell’ipotesi di assenza o di impedimento anche del Vice Presidente, assume le funzioni il componente con maggiore anzianità di carica od, in subordine, di età.

11. Il Consiglio Direttivo predispone la proposta di bilancio preventivo almeno due mesi prima dell’inizio dell’esercizio finanziario, ed eventuali variazioni del medesimo, nonché il bilancio consuntivo, entro due mesi dalla fine dell’esercizio finanziario. Tali proposte entro 40 (quaranta) giorni saranno sottoposte all'Assemblea per l'approvazione. A seguito dell’approvazione si provvede alla trasmissione alla Provincia.

12. Il Consiglio Direttivo trasmette, almeno venti giorni prima della data di

convocazione dell'Assemblea, il bilancio consuntivo e la relativa documentazione al Collegio dei Revisori dei conti, per l'opportuno controllo e la stesura della prevista relazione che deve accompagnare il bilancio stesso. Ogni trimestre il Consiglio direttivo sottopone ai Sindaci revisori i verbali, le delibere e la contabilità per le verifiche trimestrali.

13. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Per la validità delle riunioni occorre la maggioranza assoluta in prima convocazione, mentre in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti. Le decisioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei presenti (due terzi dei presenti).

14. Il Consiglio Direttivo decide in ordine all'assunzione ed al licenziamento del personale, nonché agli eventuali incarichi di consulenza.

15. Il Consiglio Direttivo aderisce alle strutture di Coordinamento tecnico amministrativo composte da tutti gli A.T.C. presenti sul territorio provinciale.

16. Il Consiglio Direttivo pubblicizza la propria attività, promuove la conoscenza dell'A.T.C., le sue finalità, garantisce l'informazione delle proprie iniziative su tutto il territorio di competenza; favorisce e promuove la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione in campo faunistico-venatorio degli iscritti.

17. Fermi restando gli adempimenti previsti dalla Legge 11 febbraio 1992 n. 157, dalla Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8, come modificata da ultimo con Legge Regionale 27 luglio 2007 n. 16 e dal vigente Regolamento Regionale per la gestione faunistico-venatoria degli Ungulati, il Consiglio Direttivo in particolare:

a) stabilisce:

- l'entità del contributo annuo alla gestione dell'A.T.C. che ciascun cacciatore deve versare per essere iscritto, nei limiti minimi e massimi fissati dalla Regione, in modo da garantire le risorse necessarie a realizzare le attività di prevenzione ed indennizzo dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica, nonché alla realizzazione degli interventi previsti nel PAI ed alla gestione dell'A.T.C.;

- l'entità del contributo annuo per l'accesso all'A.T.C. in forma differenziata, per praticare esclusivamente alcune forme di attività venatoria, nei tempi e nei modi individuati dal Consiglio Direttivo;

- l'entità del contributo annuo, commisurato alle spese di gestione e di organizzazione in rapporto alle opere di prevenzione e di salvaguardia ambientale messe in atto, che ogni cacciatore di ungulati deve versare per esercitare tale caccia (comma 7, lettera b) dell'articolo 56 della Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8, come modificata da ultimo con Legge Regionale 27 luglio 2007 n. 16), nonché all'entità dei danni risarciti;

- l'entità del contributo annuo che ogni cacciatore di ungulati deve versare per esercitare la caccia in mobilità controllata al di fuori dell'A.T.C. di appartenenza (comma 4 dell'articolo 36 bis della Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8, come modificata da ultimo con Legge Regionale 27 luglio 2007 n. 16).

b) può proporre annualmente alla Provincia, per giustificate esigenze faunistiche e particolari situazioni ambientali, ulteriori limitazioni al calendario venatorio concernenti le modalità di esercizio della caccia, la limitazione delle specie

cacciabili, il numero delle giornate settimanali di caccia, i periodi e gli orari di caccia, il carniere giornaliero e stagionale per specie;

c) promuove in accordo con i conduttori e/o proprietari dei fondi gli interventi per la prevenzione dei danni alle produzioni agricole da parte della fauna selvatica e la valutazione della loro reale efficacia in termini di riduzione dei danni;

d) cura la valutazione dei danni provocati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica di cui si consenta il prelievo venatorio nei fondi ricompresi nell'A.T.C., individua i criteri per la quantificazione degli stessi e corrisponde i contributi per il loro indennizzo. Il Consiglio direttivo svolge tali adempimenti secondo quanto previsto dalle direttive di cui all'articolo 62, comma 1, lettera e) della Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8, come modificata da ultimo con Legge Regionale 27 luglio 2007 n. 16;

e) cura la definizione progettuale degli interventi di miglioramento ambientale e corrisponde gli incentivi a favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici per la tutela ed il ripristino degli habitat e l'incremento della fauna selvatica secondo quanto previsto dai criteri determinati dalla Regione in attuazione dell'articolo 13, comma 1, della Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8, come modificata da ultimo con Legge Regionale 27 luglio 2007 n. 16;

f) predispone i piani di ripopolamento, gli interventi ambientali sul territorio di competenza dell'A.T.C. ed intraprende azioni per l'incremento del patrimonio faunistico, stipulando anche convenzioni con i proprietari o conduttori dei fondi;

g) propone l'istituzione e la modifica di zone di protezione alla Provincia

territorialmente competente;

h) aderisce alle convenzioni con la Provincia per la gestione delle zone di protezione ai sensi dell'articolo 23, comma 1 della Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8, come modificata da ultimo con Legge Regionale 27 luglio 2007 n. 16, nonchè con le altre leggi regionali recanti modificazioni alla regolamentazione della gestione faunistica ambientale del territorio;

i) può proporre alla Provincia la suddivisione del territorio in distretti gestionali e nomina i responsabili di ciascun distretto per ogni specie;

j) predispone appropriate forme di vigilanza venatoria volontaria nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 58 e 59 della Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8, come modificata da ultimo con Legge Regionale 27 luglio 2007 n. 16, dalle modalità determinate dalla Regione in attuazione dell'articolo 59, comma 3 della medesima legge e dal Regolamento provinciale per la disciplina del coordinamento delle guardie volontarie;

k) collabora con la Provincia per tutte le altre azioni legate alla gestione faunistico ambientale del territorio;

l) redige i programmi annuali di attività che contemplano in particolare la ricognizione delle risorse ambientali, delle presenze faunistiche e dei prelievi venatori programmati; l'incremento delle popolazioni animali selvatiche ed i dati inerenti l’impatto delle singole specie sulle attività antropiche; le attività necessarie ad evitare danni effettivi alle produzioni agricole; le azioni di programmazione ed eventuale limitazione del prelievo venatorio per forme di caccia specifiche; l’istituzione di aree di rispetto, e li trasmette alla Provincia entro

il mese di febbraio di ogni anno, sentita l'Assemblea;

m) delibera in ordine all'accesso dei cacciatori nel proprio ambito, nel rispetto della normativa regionale vigente in materia e tramite l'utilizzo del sistema regionale di gestione informatizzata delle iscrizioni agli A.T.C., informa in tempo reale delle avvenute iscrizioni la Regione, la Provincia territorialmente competente ed i Comuni di residenza dei cacciatori iscritti;

n) individua annualmente la percentuale di sicurezza come previsto dalla direttiva regionale di cui al comma 1 dell'articolo 35 della Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8, come modificata da ultimo con Legge Regionale 27 luglio 2007 n. 16;

o) propone alla Provincia, per motivate esigenze gestionali, eventuali modifiche perimetrali dell'A.T.C.;

p) delibera e comunica alla Provincia territorialmente competente le modalità per riconoscere ai cacciatori iscritti la facoltà di utilizzare giornate di competenza per ospitare, mediante interscambio e senza finalità di lucro, un altro cacciatore, anche se residente in altra regione;

q) esprime, su richiesta della Provincia territorialmente competente, un parere sul rilascio della autorizzazione ad allenare i cani nel proprio territorio fuori dal periodo di caccia, secondo le norme del calendario venatorio, ai cacciatori non iscritti che non abbiano tale possibilità nell'A.T.C. di appartenenza;

r) prevede e coordina forme di collaborazione dei cacciatori alla gestione dell'A.T.C. mediante interventi di servizio volontario attinenti al perseguimento degli scopi associativi, per i quali possano essere previste forme adeguate di riconoscimento, secondo modalità da definirsi con apposito regolamento;

s) provvede ad adottare una adeguata copertura assicurativa per chi presta attività volontaria a favore dell’A.T.C.;

t) adotta tutte le prescrizioni e predispone ed attua tutte le disposizioni previste dal Regolamento Regionale per la gestione degli ungulati stilando un apposito regolamento;

u) individua le misure più idonee per una corretta informazione agli associati;

v) predispone i corsi necessari per la formazione delle varie figure coinvolte nella gestione dell'A.T.C.;

z) può richiedere l’iscrizione dell’A.T.C. alla sezione provinciale del territorio di appartenenza dell’elenco regionale di volontariato di protezione civile, nel rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 17 della Legge Regionale 7 febbraio 2005 n. 1, per concorrere alle attività di protezione civile, avvalendosi delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei componenti dell’Assemblea;

aa) sottopone all’Assemblea per l’approvazione i regolamenti predisposti sull'attività venatoria e gestionale, e successivamente li trasmette alla Provincia per il controllo di legittimità;

ab) promuove e sottoscrive accordi e protocolli di intesa per l'interscambio di cacciatori con ATC regionali ed extra regionali.

18. Il Consiglio Direttivo svolge altresì tutti gli altri compiti che la normativa vigente o lo Statuto non attribuiscano ad altri organi e può delegare ai propri componenti l'esecuzione di specifiche attività.

Articolo 7

L’Assemblea

1. Ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera c) della Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8, come modificata da ultimo con Legge Regionale 27 luglio 2007 n. 16, l'Assemblea è costituita dai cacciatori iscritti all'A.T.C., dai conduttori dei fondi agricoli inclusi nell'A.T.C., dagli iscritti alle Associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della Legge 8 luglio 1986 n. 349, residenti nei Comuni inclusi nell'A.T.C..

2. L'Assemblea viene insediata dal Consiglio direttivo uscente su convocazione del Presidente, previa deliberazione del Consiglio direttivo. Successivamente è convocata almeno due volte all'anno dal Consiglio direttivo e può altresì essere convocata su richiesta motivata da almeno un quarto dei membri dell'Assemblea o dei componenti del Consiglio direttivo. L'Assemblea può svolgersi anche al di fuori della sede sociale purché nella provincia territorialmente competente.

3. La convocazione dell'Assemblea viene effettuata, in caso di Assemblea generale tramite pubblicità a mezzo affissione presso la sede sociale dell'A.T.C., le sedi comunali delle Associazioni di categoria, le sedi municipali e altri luoghi pubblici almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea, mentre nel caso di Assemblea dei delegati, tramite comunicazione postale o di posta elettronica almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea, nonché mediante affissione presso la sede sociale.

4. Compiti dell'Assemblea:

a) approva lo Statuto e le sue modifiche;

b) approva entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo dell'esercizio successivo, eventuali variazioni del medesimo ed entro il mese di aprile di ogni

anno il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente;

c) dichiara la decadenza dei componenti del Consiglio direttivo su proposta del Consiglio direttivo stesso;

d) approva i regolamenti sull’attività venatoria e gestionale predisposti dal Consiglio;

e) assume decisioni su ogni materia che le sia sottoposta dal Consiglio direttivo;

f) approva tutti gli atti di amministrazione straordinaria.

g) elegge i delegati come propri rappresentanti.

5. Per la validità delle riunioni occorre la maggioranza assoluta in prima convocazione mentre in seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 (ventiquattro) ore dalla prima, la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti. Le decisioni vengono assunte col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti (due terzi dei presenti).

6. L'Assemblea rimane in carica 5 (cinque) anni.

7. Ai sensi dell'articolo 32, comma 6, della Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8, come modificata da ultimo con Legge Regionale 27 luglio 2007 n. 16, l’Assemblea provvede all’elezione dell'Assemblea dei delegati in rappresentanza della base assembleare, costituita dai delegati dei cacciatori iscritti all'A.T.C., dai delegati dei conduttori dei fondi agricoli inclusi nell'A.T.C., dai delegati degli iscritti alle Associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della Legge 8 luglio 1986 n. 349, residenti nei Comuni inclusi nell'A.T.C..

8. Il numero complessivo dei delegati è calcolato in misura di un delegato ogni 50

(cinquanta) componenti l’Assemblea generale. I delegati, comunque non inferiori a 42 (quarantadue) e non superiori a 168 (centosessantotto), per il 38% (trentotto per cento) sono in rappresentanza dei cacciatori iscritti, per il 38% (trentotto per cento) in rappresentanza dei conduttori di fondi agricoli inclusi nell’A.T.C. e per il 24% (ventiquattro per cento) degli iscritti alle Associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della Legge 8 luglio 1986 n. 349, residenti nei Comuni inclusi nell'A.T.C..

9. All’assemblea dei delegati sono demandati tutti i compiti dell’Assemblea, oltre alla dichiarazione di decadenza dei propri componenti, su proposta del Consiglio direttivo.

10. I delegati decadono dall'incarico se condannati per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici, per reati societari e per reati in materia venatoria o non siano più iscritti all’Associazione di appartenenza al momento dell’elezione. Il Delegato decaduto è sostituito dal Consiglio direttivo con il primo dei non eletti della lista di appartenenza.

Articolo 8

Modalità per l'elezione dell’Assemblea dei delegati

1. Fanno parte dell’Assemblea dei delegati:

a) gli eletti dai cacciatori iscritti all'A.T.C., che siano appartenenti ad Associazioni venatorie nazionali riconosciute e presenti in forma organizzata sul territorio e siano iscritti all'A.T.C.;

b) gli eletti dai conduttori dei fondi inclusi nell'A.T.C., che siano appartenenti alle Organizzazioni Professionali Agricole maggiormente rappresentative a livello

nazionale e presenti in forma organizzata sul territorio e siano conduttori di un fondo incluso nell’A.T.C.;

c) gli eletti dagli iscritti alle Associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della Legge 8 luglio 1986 n. 349 presenti in forma organizzata sul territorio, che siano iscritti alle medesime e siano residenti nei Comuni inclusi nell'A.T.C..

2. In relazione alla categoria di appartenenza ciascun componente dell'Assemblea elegge i delegati tramite la votazione di una delle liste di candidati. Le liste devono essere presentate al Consiglio Direttivo almeno 2 (due) mesi prima della naturale scadenza per il rinnovo dell'Assemblea. In caso di presentazione parziale di liste, si procede comunque alle elezioni.

3. Il numero dei candidati per ogni lista deve essere almeno una volta e mezzo il numero dei delegati per categoria, per permettere eventuali sostituzioni di un delegato. La sostituzione segue l'ordine di preferenze della relativa lista. Le liste devono essere accompagnate da un numero di firme raccolte a sostegno dei candidati pari almeno al 5% (cinque per cento) della base assembleare di categoria, ivi conteggiando la firma obbligatoria di tutti i candidati.

4. Ogni componente dell’Assemblea che appartenga contemporaneamente a più di una categoria, per l’esercizio del voto deve optare per una sola categoria.

5. Nell'ambito del numero di delegati attribuiti a ciascuna categoria, per ogni lista viene eletto un numero di delegati direttamente proporzionale al numero di voti ottenuto dalla lista stessa. Per la lista che ottiene più voti il numero di delegati non può essere comunque superiore ai 2/3 (due terzi) del numero di

delegati attribuiti a ciascuna categoria.

6. Qualora nell'ambito di una categoria due o più associazioni raggiungano un'intesa fra loro, devono presentare al Consiglio Direttivo, negli stessi termini e modalità sopra individuati, una dichiarazione di apparentamento recante la sottoscrizione congiunta dei legali rappresentanti delle Associazioni interessate contenente l’impegno a partecipare unitariamente alle elezioni ed una lista di candidati congiunta.

7. In caso di mancata presentazione di liste da parte di una categoria si procede comunque all'elezione con le modalità di cui ai commi 5 e 6.

8. Le elezioni sono indette dal Consiglio direttivo dandone comunicazione tramite pubblicità a mezzo affissione presso la sede sociale dell'A.T.C., le sedi comunali delle Associazioni delle tre categorie interessate, le sedi municipali e altri luoghi pubblici almeno 15 giorni prima della data fissata.

9. Il Consiglio Direttivo uscente nomina al suo interno una Commissione elettorale con il compito di calcolare la composizione assembleare ed il numero di delegati risultante da tale composizione, di assegnare ad ogni categoria il numero di delegati spettante in base all'articolo 7, comma 8 del presente Statuto, di avviare le procedure per le elezioni, verificare i requisiti degli iscritti alle liste, di sovraintendere a tutte le operazioni di voto, e di redigere apposito verbale. Detta commissione, composta da 3 (tre) membri, tra i quali un Presidente ed un Segretario, deve prevedere la rappresentanza di almeno due delle tre categorie sopracitate e della Provincia. La Commissione elettorale deve operare ai fini di consentire la massima partecipazione alle operazioni di voto, anche prevedendo le

votazioni in sedi distaccate e garantendo l’apertura dei seggi per un congruo numero di ore.

10. La composizione assembleare viene calcolata sommando:

- i cacciatori iscritti all'A.T.C. in regola con i pagamenti delle quote associative al 31 maggio;

- i conduttori dei fondi agricoli inclusi nell'A.T.C. iscritti all’anagrafe delle aziende agricole al 31 dicembre dell’anno precedente;

- gli iscritti alle Associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della Legge 8 luglio 1986 n. 349, maggiorenni, residenti nei Comuni inclusi nell’A.T.C., in regola con i pagamenti delle quote associative al 31 dicembre dell’anno precedente, risultanti dalle dichiarazioni dei legali rappresentanti delle Associazioni.

11. E' facoltà della commissione elettorale verificare il numero degli iscritti alle Associazioni appartenenti alle tre categorie.

12. Il Consiglio Direttivo, visto il verbale redatto dalla Commissione elettorale, con proprio atto deliberativo ufficializza l'Assemblea dei delegati e fissa il giorno, l'ora ed il luogo della riunione di insediamento da svolgersi entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall'ufficializzazione.

Articolo 9

Il Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto, ai sensi dell'articolo 2397 del Codice Civile, da 3 (tre) membri effettivi e da due supplenti, ed è nominato dal Consiglio Direttivo tra soggetti in possesso di adeguate competenze economico-

contabili. Il Presidente, nominato all’interno dei 3 (tre) membri effettivi, deve essere iscritto all'Albo dei Revisori dei Conti presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

2. Il Collegio dei Revisori dei Conti verifica la regolarità amministrativa e contabile della gestione dell'A.T.C. effettuando, ogni trimestre, una verifica contabile ed amministrativa redigendo apposito verbale ed una relazione finale che diviene parte integrante del bilancio consuntivo.

3. I revisori possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea; restano in carica 5 (cinque) anni e sono rinominabili.

Articolo 10

Modalità per la nomina del Consiglio Direttivo

1. Il Presidente dell'A.T.C., almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza del Consiglio direttivo, dà avvio alle procedure per il rinnovo del Consiglio tramite comunicazione postale alle Associazioni di categoria territorialmente interessate ed alla Provincia e dandone anche pubblicità con l’affissione presso la sede sociale dell'A.T.C., le sedi municipali ed altri luoghi pubblici.

2. Nei successivi 30 (trenta) giorni le Associazioni interessate presentano all’A.T.C.:

a) le informazioni documentate, sottoscritte dal legale rappresentante, in merito alla propria natura, alle proprie finalità ed alle proprie strutture organizzate sul territorio, nonché il quadro di rappresentatività, con particolare riguardo alla consistenza numerica, intesa come il numero dei soci aderenti al 31 dicembre dell’anno precedente ed in regola con i pagamenti delle quote associative,

all’ampiezza e alla diffusione delle loro strutture organizzative, ed all’attività svolta;

b) i nominativi dei designati in numero almeno pari al doppio del numero dei componenti del Consiglio Direttivo per la categoria di riferimento in ordine di priorità decrescente, la loro disponibilità alla nomina ed allo svolgimento del relativo incarico e l’inesistenza di cause ostative.

3. Due o più Associazioni della stessa categoria possono concorrere congiuntamente all’assegnazione dei posti qualora presentino all’A.T.C., entro i termini sopra previsti, una dichiarazione di apparentamento. La dichiarazione recante la sottoscrizione congiunta dei legali rappresentanti delle Associazioni interessate, contiene l’impegno a partecipare unitariamente al procedimento per la nomina dei componenti il Consiglio direttivo. Le Associazioni partecipanti al raggruppamento possono presentare congiuntamente i dati e le notizie indicati precedentemente.

4. In ogni caso entro i 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, il Presidente dell’A.T.C., verificato il possesso dei requisiti previsti all’articolo 6 del presente statuto per i componenti il Consiglio, fa pervenire alla Provincia i dati, i documenti acquisiti ed i nominativi designati dalle Associazioni.

Articolo 11

Modalità per la nomina del Presidente

1. Il Presidente è nominato fra i componenti del Consiglio direttivo nel corso della riunione di insediamento, nel rispetto delle seguenti modalità:

a) il componente più anziano d'età presiede la riunione per l'individuazione del

Presidente, nomina un componente con funzioni di verbalizzante e due scrutatori, e dichiara valida la seduta se presenti un numero di componenti del Consiglio pari alla maggioranza effettiva od in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti;

b) in caso di parità di voti a favore di due o più candidati è nominato Presidente del Consiglio direttivo il candidato più anziano di età.

Articolo 12

Diritti e doveri dei cacciatori. Sanzioni

1. Tutti i cacciatori iscritti all'A.T.C. hanno diritto a:

a) partecipare alle attività promosse dall'Associazione;

b) ricoprire cariche associative;

c) partecipare all'Assemblea con diritto di voto (direttamente od a mezzo di delegati);

d) prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia.

2. Tutti i cacciatori iscritti all'A.T.C. sono obbligati a:

a) osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali in applicazione del presente Statuto;

b) mantenere un comportamento degno e coerente con gli scopi ed i valori dell'Associazione, richiamati nel presente Statuto;

c) partecipare, nella misura delle proprie possibilità, alle attività dell'Associazione.

3. Oltre a quanto previsto dall'articolo 61, comma 3, della Legge Regionale 15

febbraio 1994 n. 8, come modificata da ultimo con Legge Regionale 27 luglio 2007 n. 16, ai cacciatori iscritti che trasgrediscano agli obblighi fissati dal presente Statuto, il Consiglio direttivo dell'A.T.C. applica la seguente sanzione disciplinare:

- gravi e ripetute violazioni di cui all'articolo 61, comma 1, lettere z), aa) della Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8, come modificata da ultimo con Legge Regionale 27 luglio 2007 n. 16: sospensione della possibilità di esercitare la caccia nell'A.T.C. per 10 (dieci) giornate di effettivo esercizio venatorio a partire dall'apertura della stagione venatoria successiva.

Articolo 13

Esclusione del socio dall'A.T.C.

Il Consiglio Direttivo può deliberare sull'esclusione anche temporanea del socio:

a) che non contribuisca al raggiungimento degli scopi dell'A.T.C. ed assuma iniziative in contrasto con lo Statuto dell'A.T.C.;

b) che in qualche modo arrechi danni gravi, anche morali, al Consiglio Direttivo dell'A.T.C., od assuma iniziative in contrasto con gli obiettivi del Consiglio stesso;

c) che non osservi le disposizioni contenute nello Statuto o nei regolamenti interni dell'A.T.C..

L'A.T.C., previa deliberazione del Consiglio Direttivo, si riserva il diritto di valutare ed applicare sanzioni disciplinari aggiuntive in caso di infrazioni o comportamenti scorretti, previamente individuati e resi noti ai soci, qui non esplicitamente previsti.

Articolo 14

Condizioni di iscrizione e di ammissione dei cacciatori.

Sanzioni

1. Per le condizioni di iscrizione e di ammissione dei cacciatori si fa riferimento alla direttiva regionale di cui all'articolo 35, comma 1 della Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8, come modificata da ultimo con Legge Regionale 27 luglio 2007 n. 16.

2. Per l'accesso alla caccia di selezione agli ungulati, al fine di garantire una buona organizzazione gestionale dei cacciatori di selezione stessi, l'A.T.C. può inserire un numero di persone pari a 1 (uno) cacciatore ogni 100 (cento) ettari di territorio di ciascuna zona di gestione situata all'interno dei distretti; la definizione del numero dei cacciatori ammissibili verrà inserita annualmente all'interno dei P.A.I..

L'accesso al prelievo di conseguenza da parte dei cacciatori di selezione regolarmente iscritti all'A.T.C. avviene con le seguenti priorità:

a) cacciatori di selezione residenti in un comune dell'A.T.C.;

cacciatori di selezione iscritti all'A.T.C. nelle due stagioni venatorie 1998/99 e 1999/00;

b) cacciatori di selezione residenti in provincia di Forlì-Cesena;

c) cacciatori di selezione residenti fuori provincia;

d) cacciatori di selezione residenti fuori regione.

In ciascuna categoria, qualora il numero di cacciatori in possesso dei requisiti richiesti sia superiore alla disponibilità dei posti, ad esclusione dei residenti

anagrafici e venatori ai quali sarà comunque garantito l’accesso al prelievo, si procederà all’assegnazione sulla base dell’anzianità di partecipazione, dell’abilitazione ed, in caso di uguali requisiti, si procederà a sorteggio.

Le norme di cui sopra si applicano anche per l’assegnazione delle zone di censimento agli ungulati, relativamente alla caccia di selezione.

3. Oltre a quanto previsto dall'articolo 61, comma 3, della Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8, come modificata da ultimo con Legge Regionale 27 luglio 2007 n. 16, ai cacciatori iscritti che trasgrediscano agli obblighi fissati al precedente comma 1, il Consiglio direttivo dell'A.T.C. applica le seguenti sanzioni disciplinari:

a) mancato rispetto dei termini previsti per il pagamento della quota di iscrizione: sospensione della possibilità di esercitare la caccia nell'A.T.C. nella prima giornata di caccia alla selvaggina stanziale;

b) mancato rispetto dei termini previsti per il pagamento del contributo annuo, commisurato alle spese di gestione e di organizzazione in rapporto alle opere di prevenzione e salvaguardia ambientale messe in atto, che ogni cacciatore di ungulati deve versare per esercitare tale caccia (comma 7, lettera b) dell'articolo 56 della Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8, come modificata da ultimo con Legge Regionale 27 luglio 2007 n. 16): sospensione della possibilità di esercitare la caccia nell'A.T.C. per l'intera stagione venatoria;

c) mancato rispetto dei termini di pagamento della quota di iscrizione ad "ALTRO A.T.C.", assegnato con sorteggio a seguito di una graduatoria per mancanza di posti disponibili per tutti i richiedenti:

- rimborso della quota ed assegnazione ad altro cacciatore richiedente in base alla graduatoria del sorteggio fino a copertura dei posti a disposizione in base al rapporto cacciatore-territorio;

d) mancato rispetto dei termini previsti per il pagamento del contributo annuo che ogni cacciatore di ungulati deve versare per esercitare la caccia in mobilità controllata al di fuori dell'A.T.C. di appartenenza (comma 4 dell'articolo 36 bis della Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8, come modificata da ultimo con Legge Regionale 27 luglio 2007 n. 16): sospensione della possibilità di esercitare la caccia nell'A.T.C. per l'intera stagione venatoria a cui si riferisce il pagamento.

TITOLO III

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 15

Patrimonio dell'A.T.C.

1. Il patrimonio dell'A.T.C. è indivisibile, sia durante la vita dell'Associazione che in caso di suo scioglimento, ed è costituito:

a) dal Fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro versati dagli iscritti;

b) dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;

c) da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;

d) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Articolo 16

Risorse economiche

1. L'A.T.C. trae le sue risorse economiche per il proprio funzionamento da:

a) quote associative annuali;

b) contributi degli aderenti e/o di privati;

c) contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;

d) contributi di organismi internazionali;

e) rimborsi derivanti da convenzioni;

2. Tutte le entrate saranno destinate alla realizzazione delle finalità dell’associazione.

Articolo 17

Bilancio d’esercizio

1. L’esercizio sociale dell’associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro il mese di febbraio dell’anno successivo all’esercizio finanziario considerato, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo dello stesso, e lo sottopone all’approvazione dell'Assemblea.

3. Entro il mese di ottobre di ogni anno il Consiglio direttivo redige il bilancio preventivo dell'esercizio finanziario successivo, e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea.

4. Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati unicamente alle attività istituzionali dell'associazione. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione ai soci, nonché fondi, riserve o capitale.

TITOLO IV

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 18

Liquidazione e devoluzione del patrimonio sociale

1. In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, verranno nominati uno o più liquidatori muniti dei necessari poteri.

2. Il patrimonio residuo al termine della liquidazione, sarà devoluto ad enti aventi finalità analoghe a quelle dell'Associazione od a fini di pubblica utilità, escludendo qualsiasi rimborso agli iscritti.

3. In caso di eventuale accorpamento di A.T.C. il capitale sociale entrerà a far parte della nuova associazione.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 19

Incompatibilità del Presidente e dei Componenti il Consiglio direttivo

1. Coloro che ricoprono le cariche di Presidente o di componente del Consiglio direttivo dell’A.T.C., non possono instaurare con l'A.T.C. alcun rapporto economico connesso con le proprie attività commerciali, industriali o professionali.

Articolo 20

Norme transitorie e finali

1. Ogni revisione del presente statuto dovrà essere adottata nel rispetto delle disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 32 della Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8, come modificata da ultimo con Legge Regionale 27 luglio 2007 n. 16.

2. Lo statuto, una volta divenuto esecutivo, viene pubblicato all’albo pretorio della Provincia ed affisso nei locali della sede dell’A.T.C., nonché all’albo pretorio dei Comuni ricompresi nell’A.T.C..

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si rinvia alle norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.

F.to: Pani Pierluca

" GIORGIO OLIVERI Notaio